

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022

OSSERVAZIONI UIL SCUOLA

PREMESSA

La legge 107/2015 stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), documento fondamentale attraverso cui le scuole definiscono la propria visione strategica¹. L'anno scolastico 2018/19 costituisce il terzo anno di attuazione (2016/19) dei vigenti piani dell'offerta formativa annualmente rivedibili e, dunque, tutte le scuole sono chiamate a riprogettare i rispettivi documenti.

La predisposizione del PTOF è un'operazione complessa che, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, coinvolge l'intera comunità educante del territorio, non solo la dimensione istituzionale della scuola di Stato. Ne consegue che il PTOF, se intende davvero rappresentare la carta di identità della scuola, non può ridursi a una mera "lista della spesa" – o generica dichiarazione di molteplici intenti, spesso irrealizzabili, che accomunano troppe istituzioni scolastiche – finalizzata ad intercettare "clienti/iscritti". Questa logica non può appartenere alla scuola della Costituzione, una scuola che deve farsi garante dei diritti universali e che non deve soddisfare esigenze immediate o lobby interessate. Sono tanti e in continua evoluzione i bisogni e le istanze delle realtà socio-culturali ed economiche dei diversi contesti di riferimento e le scuole, proprio perché non costituiscono un servizio a domanda individualizzata basato su un modello aziendalista, devono rispondervi elaborando piani dell'offerta formativa coerenti con le specifiche esigenze territoriali e con le risorse a disposizione, sia professionali che finanziarie. Si tratta di definire un progetto realizzabile accompagnato da un piano di fattibilità, ma vediamo in sequenza come andrà approntato il PTOF per il triennio 2019-2022.

ELABORAZIONE PTOF

Il Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base delle indicazioni generali del dirigente scolastico in funzione delle attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico stesso. Nella prassi, anche per effetto delle molteplici contraddizioni che hanno contrassegnato l'approvazione della legge 107/15, si è avanzata l'ipotesi di un atto di indirizzo del dirigente. Si tratta, a nostro pare-

¹ Si rimanda alla Nota MIUR n. 1830 del 06.10.2017

re di una contraddizione giuridica e di fatto inaccettabile, visto che il dirigente scolastico, fa parte del collegio, presiedendolo.

L'atto di indirizzo, che è lo strumento per dare un mandato ad un altro organo autonomo non trova fondamento nella fattispecie concreta, venendosi a creare una giustificata divergenza tra due organi, quello monocratico e quello collegiale che, invece, è un unicum essendo presieduto dal dirigente scolastico che ne fa parte integrante.

Pertanto il dirigente scolastico dovrà esprimere i propri intendimenti per la predisposizione del PTOF, che interessa molteplici aspetti tra i quali: la ricerca di strategie di innovazione, ricerca e sperimentazione proprie dell'autonomia scolastica per il successo formativo di tutti e di ciascuno; l'attuazione del diritto alle pari opportunità per il successo formativo di tutti; l'elaborazione di curricoli inclusivi nel rispetto delle diversità, dei contesti e delle situazioni concrete di apprendimento; la valorizzazione delle potenzialità di ogni studente²; ecc., in coerenza con le esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli enti locali e dai servizi socio-sanitari del territorio, così come delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Il dirigente scolastico, quindi, come promotore della partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti dell'istituzione scolastica alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività che troverà la sua sintesi nella delibera finale del PTOF.

Il collegio dei docenti deve essere consapevole che il PTOF definisce la progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante. In fase di elaborazione del documento, quindi, occorre tener conto delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli studenti così come degli esiti dell'autovalutazione di istituto e, nello specifico, delle priorità e dei traguardi indicati nel rapporto di autovalutazione. I punti qualificanti ed ineludibili del PTOF, fissati dalla legge 107/2015:

- il piano di miglioramento elaborato a seguito dell'autovalutazione;
- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
- i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado;
- le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel piano nazionale per la scuola digitale;
- i fabbisogni dell'organico dell'autonomia in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli organici il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali;

² Il riferimento è al documento *L'autonomia scolastica per il successo formativo*, a cura del Gruppo di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 presso il Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e formazione.

- l'introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, con l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità.

Il PTOF è anche connesso ai decreti legislativi di delega di cui al comma 181 della legge 107/2015. Le istituzioni scolastiche, infatti, possono potenziare e rendere esplicite nel piano dell'offerta formativa le azioni che rientrano tra le attività previste dal D. Lgs. 60/2017, prevedendo attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storicoartistico, demo-etno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale³.

Con riferimento al D. Lgs. 62/2017 – che interviene su materie importanti e delicate, affrontando, per quanto riguarda il primo ciclo, le questioni inerenti la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, la struttura e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi – i collegi dei docenti vengono chiamati a definire i criteri e le modalità della valutazione, inserendo organicamente tali elementi nel PTOF⁴.

Nel piano dell'offerta formativa è inserito anche il piano per l'inclusione finalizzato a integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, le ASL e gli enti locali. Il D. Lgs. 66/2017, infatti, colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio di sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di apprendimento⁵. Da tenere in conto che l'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica anche sulla base del livello di inclusività del piano triennale dell'offerta formativa, come concretizzato nel piano per l'inclusione scolastica.

Ulteriore campo di intervento del collegio dei docenti è la ridefinizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente con riferimento alla Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 maggio 2018, che contempla otto tipologie di competenze⁶.

³ Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60, art. 2, c.1.

⁴ Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione [...] è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

⁵ Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, art. 8, c.1.

⁶ Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

L'elaborazione del PTOF si dimostra un'operazione non semplice, da realizzare in una fase dell'anno scolastico in cui bisogna non solo portare a compimento le azioni intraprese nel precedente triennio, ma anche strutturare il curriculum del triennio successivo avendo un quadro di riferimento in continua evoluzione. Senza considerare che con l'insediamento del nuovo Governo, si profilano cambiamenti di cui dover tenere conto, come occorre tenere conto del CCNL appena sottoscritto per quanto riguarda diritti ed obblighi del personale. L'azione del collegio docenti non può prescindere dal promuovere il successo formativo di ciascun alunno/studente, dal favorire l'inclusione delle differenze, dall'agire in funzione dello sviluppo di competenze comunicative nelle diverse forme, ecc. La parola chiave per il successo formativo è una: autonomia. Una scuola è davvero autonoma quando continua ad essere una funzione fondamentale dello Stato, contraria a logiche neo-liberiste con studenti e famiglie come clienti da soddisfare. Avrebbe valenza pressoché nulla un piano dell'offerta formativa predisposto su uno schema fisso di riferimento, "pensato" come adempimento dovuto, da pubblicare sulla piattaforma "Scuola in chiaro" o sui siti istituzionali. L'elaborazione del documento deve pertanto prendere le mosse da una profonda analisi del PTOF ancora vigente, analizzandone criticità e punti di forza, per poi predisporre – anche con l'ausilio degli strumenti a supporto dell'autonomia scolastica messi a disposizione dal MIUR – un documento fondato sulla partecipazione, sulla collegialità, sull'apertura e l'interazione col territorio. Solamente così le scelte effettuate potranno assumere un significato formale, che responsabilizzano l'intera comunità educante.

A tale proposito, si fa esplicito riferimento al modello di scuola che il CCNL ha codificato nella comunità educante, peraltro ripreso dal Presidente della Repubblica nel suo discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, modello alternativo a quello che si è tentato di introdurre attraverso la legge 107/2015, con tutte le conseguenze che comporta in termini di contraddizioni che si accavallano che si possono superare con il buon senso e con il riferimento alle norme e lo "sguardo" alla realtà in cui vive la singola scuola.

In ultimo sarà competenza del consiglio di istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 14, punto 4 della legge 107/2015, l'approvazione del PTOF con apposita delibera.

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA

A cura di

Mauro Colafato